



Viale Mirabellino 2, 20900 Monza (MB)
www.reggiadimonza.it

Consorzio Villa Reale e Parco di Monza

Programmazione del fabbisogno di personale per triennio 2023/2025 - modifica anno 2024

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Fabio Enrico Pessina, Presidente
Dott. Marco Maria Lombardi, componente
Dott. Ruggero Redaelli, componente

Verbale n. 15 del 24/10/2023

L'anno duemilaventitre, il giorno ventiquattro del mese di ottobre, alle ore 12,00, si è riunito in videoconferenza il Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio, nominato con delibera di Assemblea n. 9 del 28/04/2022, presenti i Signori:

- dott. Fabio Enrico Pessina, Presidente
- dott. Marco Maria Lombardi, Componente
- dott. Ruggero Redaelli, Componente

vista

la proposta di Delibera, da sottoporre al Consiglio di gestione, relativa alla "Programmazione Triennale del Fabbisogno di personale 2023-2025" che prevede una modifica nell'anno 2024;

esaminata

la documentazione predisposta dal Responsabile dell'Area Finanziaria e personale, Rag. Ornella Cereda:

- proposta della Delibera di Consiglio di gestione relativa alla "Programmazione Triennale del Fabbisogno di personale 2023-2025";
- Prospetto di calcolo delle spese di personale, ai sensi dell'art. 1, comma 562, della Legge 296/2006;

dato atto che

- con Delibera di Consiglio di gestione n. 21 del 24/03/2023 "Ricognizione annuale del personale in eccedenza o in sovrannumero, programmazione del fabbisogno di personale per il Triennio 2023-2025" è stata approvato il Piano assunzionale per il Triennio 2023-2025;
- in considerazione delle sopraggiunte necessità del Consorzio, la proposta di Delibera del Consiglio di gestione prevede per l'anno 2024 la modifica del precedente Piano assunzionale per una spesa annua complessiva pari a 65.586,70 euro:
 - a. n. 1 dipendente, a tempo determinato, Area degli istruttori, Categoria C, profilo professionale "Giardiniere d'Arte", per una spesa annuale pari a 32.793,35 euro;
 - b. n. 1 dipendente, a tempo determinato, Area degli istruttori, Categoria C, profilo professionale "Geometra", per una spesa annuale pari a 32.793,35 euro.

richiamati

- l'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001 che dispone la verifica da parte dell'Organo di revisione, del rispetto del principio di riduzione della spesa del personale;
- l'art. 1, comma 562, della Legge 296/2006 che prevede per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008 (per il Consorzio essendo stato istituito nel 2009 il riferimento utile relativo al tetto di spesa del personale è l'anno 2013 in quanto quinto anno di istituzione del Consorzio, come previsto dall'art. 9, comma 36, della Legge 122/2010);
- l'art. 33 del d.lgs. n. 165/2001, modificato dall'art. 16 della Legge n. 183/2011: *"Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'art. 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al*

Dipartimento della funzione pubblica. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere”;

- la Delibera della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, n. 14 del 30/11/2011, depositata in data 28/12/2011: *“Per la determinazione, ai sensi dell’art. 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008, della spesa del comparto “personale”, si considerano: a) le società partecipate in modo totalitario da un ente pubblico o da più enti pubblici congiuntamente, tenuto conto del concetto univocamente accolto di società in house, come società che vive “prevalentemente” di risorse provenienti dall’ente locale (o da più enti locali), caratterizzata da un valore della produzione costituito per non meno dell’80% da corrispettivi dell’ente proprietario; b) le società che presentano le caratteristiche di cui all’art. 2359, comma 1, nn. 1 e 2, c.c., purché affidatarie dirette di servizi pubblici locali. Ai fini della determinazione della spesa del comparto personale dell’ente locale e delle società partecipate o controllate, di cui all’art. 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008, si assumono i dati che derivano dai documenti contabili delle società (bilancio di esercizio) e dai questionari allegati alle relazioni dei revisori degli enti locali al rendiconto degli enti, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e seguenti della Legge n. 266/2005, senza alcuna detrazione o rettifica, in assenza di specifiche norme che definiscono modalità e termini per il consolidamento dei conti, attualmente in fase di sperimentazione (art. 36 della Legge n. 118/2011). Ai fini del calcolo del rapporto di incidenza previsto dall’art. 76, comma 7, del D. L. n. 112/2008, si agisce soltanto sul numeratore, ma le spese di personale della società partecipata da sommare a quelle dell’ente sono da proporzionare in base ai corrispettivi a carico dell’ente medesimo (o ai ricavi derivanti da tariffa, se presenti in luogo del corrispettivo stesso). Il calcolo va effettuato per ciascun organismo partecipato, che si tratti di società posseduta da uno o più enti, ovvero di società miste pubblico privato, controllate dall’ente a norma dell’art. 2359, comma 1, nn. 1 e 2, c.c.”;*
- le disposizioni di cui al d.lgs. n. 368/2001, così come da ultimo modificate con il D.L. n. 34/2014.

verificato che

- il Consorzio non si trova in stato di dissesto finanziario o in condizioni di deficiarietà strutturale;
- il Consorzio ha rispettato, in ordine ai dati del consuntivo 2022, quanto richiesto dal quadro normativo di cui all’art. 1, comma 562, della Legge n. 296/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, come dimostrato dal seguente prospetto: per il Consorzio essendo stato istituito nel 2009 il riferimento utile relativo al tetto di spesa del personale è quello dell’anno 2013 (pari a 1.034.098,33 euro) in quanto quinto anno di istituzione del Consorzio, come previsto dall’art. 9, comma 36, della Legge 122/2010;
- per il Triennio 2023-2025 il margine di spesa ancora sostenibile è pari a 127.963,84 euro, come da Tabelle di calcolo delle spese del personale, ai sensi dell’art. 1, comma 562, della Legge 296/2006 (allegato);

dato atto

- che la valenza programmatoria della presente proposta sarà attuata integralmente solo previo idoneo stanziamento di bilancio che, secondo le vigenti disposizioni normative e contabili, assicuri la piena contabilità e sostenibilità economica della spesa;
- la spesa complessiva di personale ipotizzata nel provvedimento in esame rientra nei limiti della normativa di legge e anche di quelli assunzionali.

tutto ciò premesso e considerato, il Collegio dei Revisori dei Conti

attesta

il rispetto dei limiti di spesa complessivo di personale, in conformità alla vigente normativa, come da tabella in premessa riportata;

esprime

parere positivo ai sensi dell'art. 239 del TUEL sulle disposizioni contenute nel provvedimento in esame subordinatamente alla necessaria preventiva variazione di bilancio.

Allegato: tabelle di calcolo delle spese di personale, ai sensi dell'art. 1, comma 562, della Legge 296/2006.

Monza, 24 ottobre 2023

Il Presidente

F.to Dott. Fabio Enrico Pessina

Componente

F.to Dott. Marco Maria Lombardi

Componente

F.to Dott. Ruggero Redaelli